



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 5304/1994 proposto da Votta Giuseppe e Gambazza Daniela, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarla Perasso Eteri e Giorgio Cavazzuti ed elettivamente domiciliati nello studio della prima in Milano, via Olmetto n. 3;

**contro**

il Comune di Codogno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Quadri nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Tecla n. 5;

**per l'annullamento**

della nota con la quale il Comune intimato ha determinato in 10.236.087 di vecchie Lire il contributo per il rilascio della concessione in variante n. 46/92 prot. n. 3560 del 31 gennaio 1994,

**e per l'accertamento**

della corretta determinazione e liquidazione della somma effettivamente dovuta a titolo di contributo ex art. 3 della legge n. 10/1977 e della relativa sanzione.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codogno;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi l'avv. Cavazzuti per i ricorrenti ed, ai preliminari, l'avv. De Gaspari, in sostituzione dell'avv. Quadri, per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### **FATTO**

Ai ricorrenti è stata rilasciata concessione edilizia (n. 46 del 23 luglio 1992) per l'esecuzione, sul fabbricato di proprietà sito nel Comune di Codogno (vicolo Hermada), di lavori di ristrutturazione edilizia con adeguamento delle strutture igienico – sanitarie.

In ragione di ciò, gli interessati hanno corrisposto, su richiesta del Comune resistente, un contributo *ex art. 3* della legge n. 10/1977 pari a 41.537.644 di vecchie Lire.

Successivamente, i ricorrenti hanno chiesto il rilascio di una concessione in variante (riguardante interventi di demolizione e ricostruzione di una parte interna dell'immobile di che trattasi) che è stata adottata nel gennaio 1994 (n. 3560 del 31 gennaio 1994), previa rideterminazione del suddetto contributo in relazione al quale l'amministrazione comunale ha chiesto un'integrazione di 10.236.087 di

vecchie Lire (di cui Lire 8.832.000 per oneri di urbanizzazione e Lire 1.404.087 per costo di costruzione).

Alla somma da ultimo determinata, il Comune resistente ha poi applicato la sanzione di Lire 1.766.400 per il ritardo con cui i deducenti hanno provveduto alla corresponsione della predetta somma.

Avverso tale rideterminazione del contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977, hanno proposto impugnativa gli interessati al fine di una corretta quantificazione dei predetti oneri.

A sostegno di tale richiesta, i ricorrenti sono dell'avviso che il calcolo effettuato dal Comune sia errato in quanto avrebbe ritenuto che gli interventi edilizi assentiti con il rilascio della concessione edilizia in variante (demolizione e ricostruzione di una parte interna dell'immobile) avrebbe comportato la realizzazione di una "nuova costruzione" rispetto all'edificio preesistente con conseguente rideterminazione del contributo dovuto ai sensi del citato art. 3 della legge n. 10/1977.

Si è costituito in giudizio il Comune di Codogno per resistere al ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie.

I ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso mentre l'amministrazione resistente ne ha chiesto il rigetto perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

## 1. Il ricorso è fondato.

Non risulta smentito che, fronte della variante alla concessione edilizia presentata nel 1994 (avente ad oggetto la sola demolizione e ricostruzione di una parte interna dell'immobile), il Comune resistente abbia proceduto alla rideterminazione del contributo previsto dall'art. 3 della legge n. 10/1977 qualificando l'insieme dei lavori effettuati sull'immobile in argomento di "nuova costruzione" quando il precedente titolo edilizio rilasciato nel 1992 (con il quale sono state assentite opere di ricostruzione dei muri perimetrali, di innalzamento del pavimento di separazione tra piani e del tetto dell'edificio) aveva inquadrato le opere da ultimo citate nella nozione di "ristrutturazione edilizia".

Con il rilascio della concessione in variante, l'amministrazione comunale ha autorizzato la realizzazione di interventi aventi ad oggetto la demolizione e ricostruzione dei muri interni, ma tali opere (di minore rilevanza rispetto a quelli assentiti con la prima concessione edilizia) hanno portato a riqualificare l'intero intervento come "nuova costruzione" con conseguente applicazione dei relativi parametri economici per la determinazione del contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977.

Ciò posto, la condotta dell'amministrazione risulta censurabile posto che, a fronte della prima concessione edilizia del 1992 (peraltro, mai ritirata dal Comune resistente), le nuove opere, per la loro consistenza, non sono in grado di far mutare la qualificazione dei suddetti interventi se è vero, come detto, che i lavori assentiti con il titolo edilizio originario sono stati inquadrati nella nozione di

“ristrutturazione”.

Va, poi, osservato che le opere di demolizione e ricostruzione che non comportino aumenti volumetrici e modifica della sagoma, come conferma ora l'art. 3 del DPR n. 380/2001 e l'art. 27 della L.R. n. 12/2005, vanno ricomprese nella nozione di “ristrutturazione edilizia” e, sulla base di tale qualificazione, va quindi determinato il contributo previsto dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

**2.** In conclusione, il ricorso deve essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune resistente il quale dovrà rideterminare, se dovuto, il contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977 calcolato sulla base delle statuizioni contenute nella presente pronuncia e, sul nuovo importo, la quota parte di sanzione per il ritardato pagamento.

Sulla somma indebitamente corrisposta a suo tempo dai ricorrenti (decurtata quella rideterminata ora per allora), il Comune di Codogno dovrà calcolare gli interessi legali dal momento della corresponsione dell'importo non dovuto fino all'effettivo soddisfo.

**3.** Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Codogno al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, in favore dei ricorrenti nella misura del 50% (euro 1.000,00) per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007, con  
l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Alessio Liberati - Referendario